

IMPOSTE SUL REDDITO

Il quadro LM accoglie i diritti d'autore del soggetto forfetario

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE:
INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE OPERATIVE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **quadro LM** - righe da LM22 a LM27 – **del modello Redditi 2020**, accoglie un **nuovo campo** dove indicare i compensi percepiti dagli **esercenti arti e professioni** a seguito di **cessione dei diritti d'autore o utilizzo opere d'ingegno correlate allo svolgimento dell'attività**, da **assoggettare ad imposta sostitutiva** con gli specifici coefficienti di abbattimento **previsti dall'[articolo 54, comma 8, Tuir](#)**.

L'aggiornamento del modello ministeriale si è reso necessario a seguito della [risposta all'istanza di interpello n. 517 del 12 dicembre 2019](#), con cui l'Agenzia delle entrate ha definitivamente dissipato ogni dubbio circa la **tassazione dei redditi in argomento**.

Il dubbio interpretativo sorgeva in relazione alla precisazione contenuta nella [circolare 9/E/2019](#), secondo la quale se il contribuente consegue proventi a titolo di diritti d'autore, ai sensi dell'[articolo 53, comma 2, lettera b\), Tuir](#), anche se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta **“rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54”**.

Ricordiamo che l'[articolo 53, comma 2, lett. b\), Tuir](#) definisce **redditi di lavoro autonomo** quelli derivanti dall'**utilizzo economico, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico**, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.

Il successivo [articolo 54, al comma 8](#), dispone che **concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 53** costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, **ridotto del 25 per cento** a titolo di deduzione forfetaria delle spese, **ovvero del 40 per cento** se i relativi compensi sono percepiti da soggetti **di età inferiore a 35 anni**.

Il lavoratore autonomo, che utilizza le sue **competenze professionali per produrre opere dell'ingegno**, segue il **principio di attrazione**, secondo il quale il **compenso concorre a formare il reddito professionale**.

Con la [risposta 517/E/2019](#) l'Agenzia conferma quanto già espresso con la [risoluzione 311/E/2008](#) in relazione al **regime fiscale per i contribuenti minimi**: anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario, la cessione del diritto d'autore durante la permanenza nel regime di **favore è soggetta all'imposta sostitutiva prevista dai commi 64 o 65, articolo 1, L. 190/2014. Di conseguenza, ogniquale volta vi sia effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto d'autore e l'attività di lavoro autonomo svolta, i proventi dovranno, da un lato, concorrere alla **verifica del limite di 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime forfetario** e, dall'altro lato, **saranno assoggettati all'imposta sostitutiva, con la particolarità che le aliquote di abbattimento forfetario dei costi saranno quelle previste dall'articolo 54, comma 8**, citato in precedenza.**

In altri termini, i **compensi percepiti dalla cessione del diritto d'autore** si devono sommare ai compensi percepiti nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo svolta, ai fini della verifica del limite dei 65.000 euro di compensi, ma **saranno esclusi dall'applicazione delle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario** (di cui all'allegato 4 della L. 190/2014); i proventi a titolo di diritti d'autore, in tal caso, se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto, durante la permanenza nel regime saranno **ridotti del 25 per cento** (o del 40 per cento se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), **e saranno assoggettati all'imposta sostitutiva**. La cessione del diritto d'autore soggiace inoltre alle modalità di certificazione compensi previste per tale regime.

Veniamo quindi alla **compilazione del quadro LM del modello Redditi 2020**. Nei **rigli da LM22 a LM27**, è stata **introdotta la colonna 4** ove indicare gli eventuali compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito di cessione dei diritti d'autore o utilizzo opere d'ingegno correlate allo svolgimento dell'attività, che **concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva** con gli specifici coefficienti di abbattimento previsti dall'[articolo 54, comma 8, Tuir](#).

Si pensi, **ad esempio**, all'ipotesi di **un avvocato** (over 35 anni) con codice Ateco 69.10.10 - Attività degli studi legali – che eserciti la propria attività avvalendosi del regime forfetario da oltre 5 anni; nell'ambito della propria attività, **utilizza le sue competenze professionali per scrivere articoli su riviste di settore**. Nel periodo d'imposta 2019, tale soggetto consegue 30.000 euro dall'attività professionale e 6.000 euro per compensi dalla cessione del diritto d'autore. Il quadro LM dovrà essere **compilato come segue**.

SEZIONE II		LM21		Sussistenza requisiti accesso regime (art. 1, comma 54)		Assenza cause ostative applicazione regime (art. 1, comma 57)		Nuova attività (art. 1, comma 65)	
Regime forfetario				1 x		2 x		3	
Determinazione del reddito		Codice attività		Coefficiente redditività		Componenti positivi		Diritto Autore Correlati	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		69.10.10	78	%	30.000	,00	6.000	,00	27.900
LM22		1	2	%	3	,00	4	,00	5
LM23		1	2	%	3	,00	4	,00	5
LM24		1	2	%	3	,00	4	,00	5
LM25		1	2	%	3	,00	4	,00	5
LM26		1	2	%	3	,00	4	,00	5
LM27		1	2	%	3	,00	4	,00	5

Impresa

☐

Autonomo

☒

Nel rigo LM22, colonne 1 e 2 vanno indicati, rispettivamente, il **codice Ateco** e il relativo **coefficiente di redditività**, da applicare all'importo dei compensi esposti nella colonna 3. Nella colonna 4, invece, occorre indicare l'ammontare di compensi per il diritto d'autore, pari a 6.000 euro. Nella colonna 5 infine andrà riportato l'importo di 27.900 euro, dato dalla seguente operazione: 23.400 euro (30.000 x 78%) + 4.500 euro (6.000 x 75%).